

TI_GERICHTE 11.2001.139 vom 25. Juli 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-07-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2001.139

FR: TI_GERICHTE 11.2001.139 du 25 juillet 2003

IT: TI_GERICHTE 11.2001.139 del 25 luglio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Nella fattispecie il Pretore, accertato un reddito complessivo mensile (stipendio netto e quota di “bonus” annuale) del marito “senz'altro superiore a fr. 20 000.–”, ha ritenuto che questi deve versare alla moglie un contributo che possa garantire alla consorte il tenore di vita avuto durante la vita in comune. Ciò posto, egli ha stabilito che a fronte di un fabbisogno minimo della moglie di fr. 4136.95 mensili si giustifica di riconoscere a quest'ultima un contributo mensile di fr. 6000.– dal 1° dicembre 2000. Il fabbisogno del figlio minorenni è stato fissato in fr. 1500.– fino alla maggiore età della sorella e in fr. 1620.– per il periodo successivo. Il fabbisogno in denaro della figlia è stato calcolato in fr. 1200 fino alla maggiore età (31 luglio 2001), tenuto conto del computo di circa un terzo del guadagno conseguito come apprendista.

E. 3

I figli minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguardo, sono sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2 CC). In concreto non risulta che i figli siano stati ascoltati. Perché il Pretore abbia disatteso il diritto federale non è dato di comprendere. Alla mancanza potrebbe invero rimediarsi in appello. Se non che, l'interesse all'audizione del figlio – il solo ad essere ancora minorenni quando il Pretore ha statuito – appare ormai superato dal fatto che egli diverrà maggiorenne già il prossimo 25 marzo 2004. Per di più, il contributo alimentare in suo favore non è litigioso. Al primo giudice va rivolto nondimeno un monito d'ordine, simili disattenzioni non essendo più ammissibili a distanza di tre anni dall'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio. I. Sull'appello principale

E. 4

L'appellante censura il fatto che il Pretore non abbia calcolato tutti i redditi e i fabbisogni della famiglia, al quale ogni giudice deve procedere – anche in condizioni particolarmente agiate – per verificare l'ammontare esatto del reddito netto precedentemente destinato al mantenimento della famiglia. La censura non ha portata pratica. In condizioni particolarmente agiate della famiglia, nelle quali l'onere supplementare di due economie domestiche può essere coperto senza problemi, il confronto fra redditi e fabbisogno non si impone, giacché ci si può dipartire dal fabbisogno necessario a garantire il mantenimento del livello di vita avuto durante la comunione domestica (sentenza del Tribunale federale 5P.138/2001 del 10 luglio 2001, consid. 2bb pubblicato in FamPra.ch 2002 pag. 333).

E. 5

La moglie si duole pure del fatto che il Pretore abbia computato fr. 300.–, pari a un terzo del reddito di apprendista, sul contributo alimentare a favore della figlia e non proporzionalmente sul contributo in denaro del marito e sul proprio apporto in natura. Ora, per giurisprudenza costante, il figlio minorene che ritrae un provento dal proprio lavoro vivendo in economia domestica con un genitore è tenuto, di principio, a sopperire entro un certo limite alle spese del proprio mantenimento (art. 323 cpv. 2 CC). Tranne casi di particolare ristrettezza familiare estranei alla fattispecie, tale limite non supera un terzo del guadagno (analogamente a quanto prevedono le istruzioni della Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale di appello per il calcolo del minimo esistenziale: Rep. 1993 pag. 267 cifra 3.3; dal 1° gennaio 2001: FU 2/2001 pag. 76 cifra IV/2). La prassi fin qui adottata ha posto il contributo del minorene in deduzione del suo fabbisogno in denaro (I CCA, sentenza del 7 maggio 2001 in re R.), senza affrontare la questione di un eventuale computo proporzionale al diverso contributo dei genitori.

E. 6

Il computo delle prestazioni del minorene proporzionale al tributo di entrambi i genitori è auspicato dalla dottrina (Schwenzer, in: *Praxiskommentar Scheidungsrecht*, Basilea 2000, n. 54 ad art. 285). In concreto la questione può comunque rimanere irrisolta, giacché – contrariamente all'opinione dell'appellante – anche una diminuzione degli oneri di mantenimento a carico di entrambi i genitori proporzionale all'apporto della figlia non giustificerebbe una modifica del contributo destinato a quest'ultima dal Pretore. In effetti, le raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo in vigore dal 1° gennaio 2000 (tabella pubblicata in: Rep. 1999 pag. 372) prevedevano nel caso di due fratelli di età compresa tra i 13 e i 18 anni un fabbisogno in denaro di fr. 1700.– mensili ognuno (compresi fr. 240.– per cura e educazione). Deducendo da tale importo l'ammontare del contributo della figlia e il costo per cura e educazione ridotto nella proporzione tra l'apporto di questa e il suo fabbisogno complessivo – come auspica l'appellante – il fabbisogno in denaro di _____ risulterebbe di fr. 1202.– mensili. Sia come sia, il contributo fissato dal Pretore (fr. 1200.–) merita pertanto conferma. In proposito l'appello è destinato all'insuccesso.

E. 7

Per quanto riguarda il contributo a proprio favore, l'appellante rimprovera al Pretore di avere disatteso gli art. 8 e 176 CC trascurando che il marito non ha provato di avere destinato solo parte del suo reddito al mantenimento dell'economia domestica. La censura è sprovvista di pertinenza. Nel Cantone Ticino le misure a protezione dell'unione coniugale sono adottate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg., CPC), nel cui ambito l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 431), di modo che l'art. 8 CC non è direttamente applicabile (DTF 118 II 376). Compete invero al coniuge che si oppone a una ripartizione a metà dell'eccedenza rendere verosimili i motivi per i quali essa non si giustifichi (DTF 119 II 317 consid. 4b; I CCA, sentenza dell'11 maggio 1999 in re S., pubblicata in: *FamPra.ch* 2000 pag. 144). In effetti, al principio secondo cui l'eventuale eccedenza risultante una volta dedotto dal reddito globale dei coniugi il fabbisogno minimo di entrambi e quello dei figli vada divisa a metà (DTF 114 II 28 consid. 4) si può derogare solo ove sia reso verosimile che i coniugi non destinavano, durante la vita in comune, la totalità dei loro redditi al mantenimento della famiglia (DTF 119 II 317 consid. 4b; l'altra eccezione, enunciata in DTF 126 III 8, non riguarda il Cantone

Ticino, questa Camera non avendo mai calcolato i fabbisogni delle parti nel modo ivi esposto). Per scostarsi dal riparto a metà il contributo spettante alla moglie dovrebbe comportare – in altri termini – una sorta di liquidazione anticipata del patrimonio coniugale, oppure dovrebbe far beneficiare la moglie, durante la separazione, di un tenore di vita superiore a quello da essa avuto durante la comunione domestica (DTF 121 I 97 consid. 2, 119 II 314 consid. 4a pag. 317, 115 II 424 consid. 3). a) Il Pretore ha accertato il fabbisogno minimo della moglie in fr. 4136.95 mensili (memoriale conclusivo del 16 novembre 2001, pag. 5), compresi i costi della casa monofamiliare (doc. G: fr. 862.15), i premi della cassa malati (doc. 20: fr. 324.80), le assicurazioni (fr. 200.–) e le imposte (fr. 1500.–). Ciò posto, egli ha ritenuto che nella fattispecie un contributo mensile di fr. 6000.– consenta alla medesima di conservare il livello di vita avuto durante la comunione domestica. L'appellante rivendica un contributo alimentare calcolato secondo il riparto a metà dell'eccedenza, sostenendo che il marito non ha reso verosimile di avere destinato parte del suo stipendio al risparmio. Dalla tassazione 1999/2000 (contenuta nel fascicolo grigio “richiami”) – basata sui redditi conseguiti nel 1998/1999 – si desume però che solo una parte degli introiti del marito era destinata alla copertura dei fabbisogni della famiglia. Con un reddito annuale medio netto da lavoro e titoli di fr. 176 181.– (escluso il valore locativo, puramente fittizio e con mere finalità fiscali) e utilizzando fr. 7693.– dei propri risparmi (sostanza il 1° gennaio 1997 di fr. 63 100.–, meno la sostanza il 1° gennaio 1999 di fr. 55 407.–), la famiglia ha potuto accantonare fr. 5731.– per il terzo pilastro e diminuire i debiti di fr. 40 413.– (da fr. 393 000.– a fr. 352 587.–). Ciò significa che per il mantenimento del proprio tenore di vita la famiglia ha speso in media, nel biennio precedente la separazione di fatto, fr. 157 090.– annui (fr. 176 181.– più fr. 7963.– diviso 2, meno fr. 40 413 diviso 2, meno fr. 5731.– diviso 2), quindi fr. 13 091.– mensili. Tenuto conto anche dell'elevato reddito familiare erano dati quindi i requisiti, nel caso concreto, per prescindere dal riparto a metà dell'eccedenza e per fissare il contributo di mantenimento della moglie in funzione del tenore di vita avuto durante la comunione domestica. b) Il problema è che l'appellante non si confronta con le argomentazioni del Pretore sul suo tenore di vita. Essa rivendica un contributo alimentare mensile di fr. 10 320.10 fino al 31 luglio 2001 e di fr. 11 000.– dal 1° agosto 2001, senza tuttavia spiegare per quali motivi il contributo alimentare mensile di fr. 6000.– sarebbe insufficiente a coprire il suo tenore di vita precedente, né esporre cifre o indicare elementi del fascicolo processuale che consentano di rendere verosimile un tenore di vita per lei sola superiore a fr. 10 000.– mensili. Il Pretore ha ammesso, come detto, un fabbisogno minimo di fr. 4136.95 mensili. I fabbisogni in denaro dei figli sono integralmente coperti e nulla induce a ritenere, a un esame di verosimiglianza e nello stato del fascicolo processuale, che la moglie abbia subito una riduzione del suo tenore di vita, rispettivamente che non potrebbe mantenerlo con un contributo mensile di fr. 6000.–. Essa continua ad abitare con i figli nella casa monofamiliare di _____, proprietà dei coniugi, e vive come in precedenza, né essa pretende il contrario. In condizioni del genere l'appello sarebbe infondato nel merito quand'anche si volesse prescindere dalla totale assenza di motivazione. II. Sull'appello adesivo

E. 8

Il convenuto ritiene che il Pretore abbia trascurato le eccezioni che giustificano di derogare alle “ordinarie modalità di calcolo in merito al contributo alimentare”. Egli asserisce che durante la separazione l'istante non è mai caduta nel bisogno e che un contributo di fr. 4000.– mensili è sufficiente per coprire il suo tenore di vita, come dimostra la media dei prelievi da lei eseguiti in tale periodo. Anche la richiesta di adeguamento dei

contributi rispetto a quanto versato non sarebbe di conseguenza giustificata. In realtà la censura sfiora il pretesto. Il contributo di mantenimento dev'essere calcolato per vero, nella fattispecie, in modo da garantire all'istante il tenore di vita avuto durante la comunione domestica (sopra, consid. 6), non quello liberamente scelto in seguito dalla beneficiaria. Nel caso specifico il marito stesso aveva definito “provvisori” gli importi da lui versati (conclusioni del 20 novembre 2001, pag. 8). Non si può trarre dunque alcuna conclusione dal fatto che la moglie abbia speso con prudenza quanto ricevuto nelle more di una combattuta procedura giudiziaria, il cui esito non era per nulla scontato. Le argomentazioni del convenuto circa l'entità del contributo necessario a garantire all'istante il suo attuale tenore di vita sono pertanto inconferenti.

E. 9

Il marito rimprovera inoltre al primo giudice di non avere correttamente valutato “la portata della capacità di ripresa di un'attività lavorativa” da parte dell'istante e di avere negato a torto l'applicabilità del principio denominato clean break in considerazione dell'età dell'istante e dell'ingente disponibilità del marito. a) La giurisprudenza relativa al vecchio diritto del divorzio aveva posto il principio per cui una separazione (anche solo di fatto) non precludeva ai coniugi il diritto di mantenere – per quanto possibile – il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). Il coniuge che durante la vita in comune non aveva esercitato un'attività lucrativa poteva essere obbligato, di conseguenza, a intraprendere un lavoro remunerato durante la separazione solo ove ciò apparisse giustificato per coprire le spese supplementari derivanti da due economie domestiche separate (DTF 114 II 17 consid. 5, 302 consid. 3a). Anzi, dandosi un matrimonio di lunga durata, il coniuge che durante la vita in comune aveva smesso di lavorare – o non aveva lavorato – per dedicarsi all'economia domestica non poteva più essere tenuto a intraprendere – o a riprendere – un'attività lucrativa se al momento del divorzio aveva compiuto 45 anni (DTF 115 II 11 consid. 5a con rinvii). Oltre a ciò, un coniuge con figli poteva essere tenuto a cominciare – o a recuperare – un'attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio affidatogli avesse raggiunto i

E. 10

Gli oneri del giudicato odierno, adeguati all'entità delle somme in gioco, seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Ogni parte sopporta quindi le spese del proprio appello e rifonderà all'avversario un'adeguata indennità per ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 450.– b) spese fr. 50.– fr. 500.– sono posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte fr. 1600.– per ripetibili. 3. L'appello adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 4. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 450.– b) spese fr. 50.– fr. 500.– sono posti a carico dell'appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr. 1600.– per ripetibili. 5. Intimazione: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario